



**COMUNE DI ARPINO**  
**Provincia di Frosinone**  
**IMPOSTA UNICA COMUNALE- IUC**  
**Informativa**

Si comunica che le scadenze dell'Imposta municipale propria IMU e del Tributo per i servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2015 sono le seguenti:

- 1° rata Acconto: da versare entro il 16 giugno 2015. Il versamento deve essere pari al 50% dell'imposta calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni vigenti nell'anno 2014:
- 2° rata Saldo: da versare entro il 16 dicembre 2015, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni vigenti per l'anno 2015 al netto dell'acconto versato.

Per l'acconto di giugno, non essendo state deliberate le aliquote IMU e TASI per l'anno 2015, si applicano quelle determinate per l'anno 2014 di seguito riportate:

**Aliquote e Detrazioni**

<b>Fattispecie</b>	<b>IMU</b>	<b>TASI</b>
Abitazione principale e relative pertinenze (una per categoria catastale C2, C6 e C7) e fattispecie equiparate*	<b>3,4</b> per mille (dovuta per cat. A1, A8, A9 con detrazione € <b>200,00</b> )	<b>2,6</b> per mille (Detrazione € <b>300,00</b> sogg.passivi non fiscalmente a carico di altri soggetti, il cui ISEE vigente non sia superiore ad € 5.000,00)
Altri fabbricati	<b>10,6</b> per mille	0,00
Comodato d'uso**	<b>9,6</b> per mille	0,00
Fabbricati rurali strumentali di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011	esenti	<b>1</b> per mille
Terreni ***	<b>10,6</b> per mille	0,00

\* Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

\* A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Su tale unità la TASI è applicata, per ciascun anno, **in misura ridotta di due terzi**.

\*\* Per le abitazioni concesse dal soggetto passivo in comodato gratuito ai parenti di 1° grado che la utilizzano come abitazione principale (ovvero l'immobile in cui il comodatario abbia sia residenza anagrafica che dimora abituale) è prevista la minore aliquota del 9,6 per mille. Per poter usufruire di tale agevolazione il proprietario dell'immobile dovrà denunciare la su descritta condizione entro il 30 giugno dell'anno successivo allegando copia dell'atto di comodato regolarmente registrato.

\*\*\* Terreni

<b>Fattispecie</b>
A. Sono tenuti al versamento IMU sui terreni, applicando "l'aliquota di base" come riportata nella specifica tabella (10,6 per mille), tutti i possessori di terreni che NON siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.
B. Sono esenti dal versamento IMU i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola. L'esenzione si applica anche ai terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola concessi in comodato o in affitto ad altri coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.

### **Codici tributo F24 per versamenti ordinari**

<b>Fattispecie</b>	<b>Codice IMU</b>	<b>Codice TASI</b>
Abitazione principale e pertinenze	<b>3912</b>	<b>3958</b>
Fabbricati rurali ad uso strumentale		<b>3959</b>
Fabbricati produttivi categoria D	<b>3930 Comune 3925 Stato</b>	
Terreni agricoli	<b>3914</b>	
Aree fabbricabili	<b>3916</b>	<b>3960</b>
Altri fabbricati	<b>3918</b>	<b>3961</b>

### **Codice comune per versamenti al Comune di Arpino**

Il codice da utilizzare è **A433**

#### **Valore**

Il versamento deve avvenire in AUTOLIQUIDAZIONE da parte del contribuente.

Il VALORE IMU e TASI per un FABBRICATO è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:

- 160 per fabbricati classificati nel gruppo catastale A (tranne A10) e nelle categorie catastali C2, C6 e C7;
- 140 per fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C3, C4 e C5;
- 80 per fabbricati classificati nelle categorie catastali A10 e D5;
- 65 per fabbricati classificati nel gruppo catastale D (tranne D5);
- 55 per fabbricati classificati nella categoria catastale C1.

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del REDDITO DOMINICALE risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Il valore imponibile IMU e TASI è ridotto del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico (art. 10 D.Lgs. 42/2004) e per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.

#### **Ravvedimento**

L'OMESSO, TARDIVO o PARZIALE VERSAMENTO dell' IMU e/o della TASI dovuta alle scadenze previste comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria nella misura del 30% degli importi non versati o versati in ritardo. Il contribuente può evitare l'applicazione integrale della sanzione mediante lo strumento del RAVVEDIMENTO OPEROSO, attraverso il versamento spontaneo nei termini stabiliti per tale istituto di imposta dovuta e non versata, sanzione amministrativa nella misura ridotta e interessi legali maturati.

Per informazioni l'Ufficio Tributi osserva il seguente orario di ricevimento: 9.00-13.00 dei giorni lunedì – mercoledì – venerdì. Tel. 0776.852132 e-mail: [tributi@comune.arpino.fr.it](mailto:tributi@comune.arpino.fr.it)

Dalla Residenza Municipale, 3 giugno 2015

Il Funzionario Responsabile IUC  
F.to Dott. Fabio Lauro